

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DI PISA
adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011

Ai sensi dell'art.2, comma 5, della legge n. 240/2010, lo Statuto dell'Università di Pisa è stato predisposto dalla Commissione Statuto, che ha iniziato i suoi lavori il 21/02/2011, e successivamente adottato dal Senato accademico il 27 luglio 2011, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

ORGANI e STRUTTURE
SINTESI

ORGANI DI ATENEIO (art. 11)

ELENCO: Sono organi necessari al governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale. Sono altresì istituiti i seguenti organi: il consiglio degli studenti, il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e il collegio di disciplina.

RETTORE (art. 12)

- 1) **ELEZIONE.** Il rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, dura in carica sei anni accademici, svolge un unico mandato non rinnovabile.
- 2) **ELETTORATO.** L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta ai professori in ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato, al personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico e nei consigli di dipartimento. Il voto dei ricercatori a tempo determinato (tipo A) viene ponderato nella misura di un voto ogni 2 voti espressi. Il voto del personale tecnico-amministrativo viene ponderato nella misura di un voto ogni 7 voti espressi.
- 3) **PROCEDURA ELETTORALE.** Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati.
- 4) **CESSAZIONE DALLA CARICA.** In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria

amministrazione fino all'espletamento di nuove elezioni.

- 5) **PRORETTORI.** Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario tra i professori ordinari a tempo pieno. Il rettore può nominare altresì con proprio decreto dei prorettori, scelti nell'ambito dell'Università tra docenti a tempo pieno. In tale decreto devono essere definiti i compiti e i settori di competenza. I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Il rettore può delegare ai prorettori la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.

SENATO ACCADEMICO (art. 13)

- 1) **COMPETENZE.** Il senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi. In particolare approva il regolamento generale di Ateneo; approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica nonché i regolamenti in materia di attività scientifica, compresi quelli di competenze dei dipartimenti e delle altre strutture; approva le modifiche di statuto, deliberate a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; approva il codice etico; formula proposte o esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole, nonché in ordine alla istituzione, attivazione, soppressione o disattivazione di corsi; esprime pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale, sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi, sulle convenzioni e i contratti. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole e in particolare sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio.
- 2) **SFIDUCIA AL RETTORE.** Il Senato, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza del corpo elettorale per le elezioni del rettore.
- 3) **COMPOSIZIONE.** Il senato accademico è composto da 25 membri: il rettore, che lo presiede; 18 docenti, eletti tra professori e ricercatori a tempo pieno in numero di tre per ognuno dei settori culturali (per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un Direttore di Dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore); 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ruolo; 4 rappresentanti degli studenti. Il mandato è di quattro anni (quello degli studenti è di due anni). I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto con contratto non inferiore a due anni.
- 4) **ELETTORATO.** L'elettorato passivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 14)

- 1) **COMPETENZE.** Il consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.
In particolare il consiglio di amministrazione: approva il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, previo parere del senato accademico, gli altri regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dallo Statuto; approva i bilanci annuali e pluriennali di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione; delibera, previo parere del senato accademico o su sua proposta, l'attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle Scuole; delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, o la soppressione o la disattivazione di corsi e sedi; approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti, con specifico riferimento alla loro sostenibilità finanziaria; ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari; approva la programmazione finanziaria annuale e triennale, la programmazione del personale; conferisce l'incarico di direttore generale; delibera il fabbisogno organico del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, ivi compresi i dirigenti.
- 2) **COMPOSIZIONE.** Il consiglio di amministrazione è composto da: il rettore, che lo presiede; cinque membri interni all'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale; due membri esterni all'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale; due rappresentanti degli studenti. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo; i membri interni devono essere a tempo pieno.
- 3) **ELEZIONI MEMBRI INTERNI.** La presentazione delle candidature dei membri interni è disciplinata mediante emanazione di apposito decreto rettorale. Le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità. Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature dei membri interni e, successivamente, definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell'Ateneo, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. All'interno delle predette rose il personale docente è eletto dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e la componente del personale tecnico amministrativo è eletta dal personale tecnico amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.
- 4) **ELEZIONI MEMBRI ESTERNI.** La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici. Le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità. Il senato accademico provvede a formulare un preventivo giudizio di ammissibilità delle candidature e, successivamente, definisce una rosa di almeno quattro candidati. All'interno della predetta rosa il rettore designa i componenti.

- 5) **MANDATO.** Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore. I membri durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 15)

- 1) **COMPETENZE.** Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
- In particolare il nucleo svolge: la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica; la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento; le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009; le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, al quale riferisce trimestralmente.
- 2) **COMPOSIZIONE.** Il nucleo è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa e i cui curricula sono resi pubblici nel sito dell'Università e uno eletto dagli studenti, secondo modalità previste in un apposito regolamento. I componenti, ivi compreso il presidente ed escluso il rappresentante degli studenti, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato termina comunque con la scadenza del mandato del rettore in carica al momento della nomina, ad esclusione del mandato del rappresentante degli studenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art. 16)

1. **COMPETENZE.** Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del collegio: partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo; svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. **COMPOSIZIONE.** Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato: un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e uno supplente, scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

DIRETTORE GENERALE (art. 17)

1. COMPETENZE. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente statuto in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo n.165/2001.

Il direttore generale, in particolare: sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa; cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo; propone agli organi di governo il piano della *performance* e ne cura l'attuazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Ateneo; indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative; determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche; adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente statuto o nei regolamenti d'Ateneo; stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi; promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo; partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

Ai fini della valutazione, il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti.

2. NOMINA. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

3. REVOCA. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore o di quattro membri del consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.

DIPARTIMENTI (art. 22)

- 1. CARATTERISTICHE.** Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Ateneo si articola in strutture di base chiamate Dipartimenti, caratterizzati da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria comprensiva di un elenco di settori scientifico disciplinari individuata con riferimento a linee
- 2. COMPETENZE.** Il Dip. promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito; promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione anche in collaborazione con altre Strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti; coordina e gestisce, anche in collaborazione con altre strutture, i corsi di dottorato.
- 3. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE.** L'attivazione e la disattivazione di un Dipartimento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico o su proposta dello stesso. La modifica dei settori scientifico disciplinari riguardanti un dipartimento è deliberata dal CdA sentito il SA, previo parere o su proposta del consiglio del Dipartimento interessato.
- 4. REQUISITI.** Per istituire un Dipartimento sono necessari almeno 50 docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal CdA, sentito il Senato Accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno la totalità o la netta prevalenza dei docenti di ateneo di un'area CUN.
- 5. AFFERENZE.** Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento. I docenti, al momento della presa di servizio, afferiscono al Dipartimento che ne ha deliberato la relativa

chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio. La richiesta di un docente di afferire ad un Dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal CdA, sentiti il SA e i consigli dei dipartimenti stessi.

6. **AUTONOMIA.** Il Dipartimento ha autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
7. **ARTICOLAZIONI INTERNE.** Il regolamento di funzionamento può prevedere la possibilità di attivare articolazioni interne allo stesso, chiamate sezioni, prive di rappresentatività esterna, definendone limiti, condizioni e finalità.
8. **FABBISOGNO.** Il fabbisogno di personale docente e tecnico amministrativo di ciascun Dipartimento è definito dal CdA, sentito il Senato accademico.
9. **ORGANI.** Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti (in assenza della Scuola).
10. **MANDATO E REVOCA DEL DIRETTORE.** Trascorso un anno dall'inizio del mandato (di quattro anni, non immediatamente rinnovabile), il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
11. **ASSEGNAZIONE AI SETTORI.** L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del dipartimento, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI (art. 28)

- 1) **ISTITUZIONE.** Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l'istituzione di una struttura di raccordo denominata Scuola (nel numero massimo di 12). L'istituzione e l'attivazione della Scuola è deliberata dal CdA previo parere del SA.
- 2) **FUNZIONI.** La Scuola si occupa del coordinamento e della razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i Dipartimenti della Scuola.
- 3) **RAPPORTO CON I DIPARTIMENTI.** Ciascun Dipartimento può far parte di una sola Scuola ma ci sono delle deroghe (in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, su autorizzazione del CdA, previo parere del SA).
- 4) **ORGANI.** Organi della Scuola sono il Consiglio, il Presidente e la Commissione paritetica.
- 5) Senza oneri. L'istituzione di una Scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
- 6) **COMPOSIZIONE.** Il Consiglio della Scuola è composto (secondo quanto previsto dalla legge Gelmini) dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della Scuola, da una rappresentanza di docenti eletti tra categorie individuate e da una rappresentanza di studenti.
- 7) **PRESIDENTE.** Il Presidente è eletto dal Consiglio, al suo interno, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
- 8) **COMMISSIONE PARITETICA.** La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e studenti eletti dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti ed è presieduta dal Presidente della Scuola o da un suo delegato.

CORSI DI STUDIO (art. 32)

- 1) **AFFERENZE.** Ciascun corso di studio afferisce a un solo dipartimento. Soltanto i corsi di studio dell'area medica, tenuto conto della loro specificità, possono afferire direttamente alla Scuola di riferimento (se costituita). I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti possono essere gestiti da altre strutture interne o esterne all'Ateneo, previa approvazione del CdA e del SA. L'afferenza del corso di studio è deliberata dal CdA, su proposta del Consiglio del Dipartimento, sentito il Consiglio della Scuola di riferimento (se costituita) e previo parere del SA. L'istituzione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate con le stesse modalità.
- 2) **ORGANI.** Sono organi del corso di studio il Presidente, il Consiglio e la Commissione paritetica. Il Consiglio è composto dai docenti degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso, dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica e da una rappresentanza degli studenti.
- 3) **COMPETENZE.** Le competenze del consiglio di corso di studio sono quelle tradizionali (organizzare e coordinare le attività di insegnamento, esaminare i piani di studio, fare proposte per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti, fare proposte relative alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore di ricercatore a tempo determinato, ecc.).
- 4) **FASE TRANSITORIA.** Nel primo anno di attivazione del corso di studio, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal Consiglio di Dipartimento.
- 5) **CONSIGLI DI CORSO AGGREGATI.** E' prevista la possibilità che due o più consigli di corso di studio, afferenti ad uno stesso Dipartimento, si aggregino in un unico consiglio. La delibera di aggregazione è adottata dal consiglio di dipartimento di afferenza (o dalla Scuola se costituita).
- 6) **PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio del corso di studio è eletto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso. Il presidente dura in carica 3 anni ed è immediatamente rieleggibile per una volta.
- 7) **COMMISSIONE PARITETICA.** La Commissione paritetica del Corso di studio. E' composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio ed è presieduta dal Presidente di corso di studio o da un suo delegato.